



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SARDEGNA
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

OGGETTO: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di preparazione e distribuzione dei pasti in modalità di catering completo per le esigenze dei reparti ubicati presso la Regione Sardegna per la durata di 24 mesi (anni 2026 – 2028), mediante Richiesta di Offerta (RDO) evoluta aperta sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
CIG: **BB5C5CD9E3**

CHIARIMENTO N. 2

Quesito:

2.1.

Con riferimento al Criterio B.1.1 – Sistema di pulizia e sanificazione, si rappresenta quanto segue.

Il criterio di valutazione prevede che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'operatore economico garantisca che la **pulizia straordinaria** dei locali venga effettuata da **ditta specializzata** nelle strutture adibite a ristorazione collettiva, e che la relativa comprova del requisito sia fornita mediante documenti attestanti l'impegno di una ditta specializzata ad effettuare tali attività, tramite **sottoscrizione di apposito atto negoziale**.

Si chiede cortesemente di chiarire se:

- qualora l'operatore economico concorrente sia direttamente in possesso delle necessarie abilitazioni, certificazioni e competenze per l'esecuzione delle attività di pulizia straordinaria in ambito di ristorazione collettiva, possa svolgere tali attività autonomamente, senza ricorrere ad un soggetto terzo, ottenendo comunque l'attribuzione del punteggio massimo previsto dal criterio B.1.1;

e, in caso affermativo, quale documentazione debba essere prodotta ai fini della comprova del requisito e dell'attribuzione del relativo punteggio;

ovvero

- sia comunque obbligatorio, al fine dell'attribuzione del punteggio massimo, ricorrere ad un **soggetto terzo** qualificato quale "ditta specializzata", mediante apposito atto negoziale, indipendentemente dal possesso, in capo all'operatore economico, delle medesime abilitazioni e competenze.

Risposta:

La stazione appaltante intende premiare gli operatori economici che, avvalendosi di una ditta specializzata, pongano in essere una netta cesura tra l'attività di ristorazione e quella di pulizia.

Pertanto, il punteggio aggiuntivo verrà attribuito solo se verrà presentata una dichiarazione di una ditta specializzata che si impegni, tramite sottoscrizione di un apposito atto negoziale, ad effettuare le attività in argomento.

Quesito:

2.2.

Il Criterio B.1.2 prevede che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'operatore economico debba dimostrare il possesso di **adeguata esperienza** del Direttore tecnico e dei cuochi, mediante la presentazione di **idonea documentazione attestante gli anni di esperienza e i corsi di formazione svolti** dalle suddette figure professionali. Il Capitolato tecnico prevede, per servizi fino a 200 utenti, almeno 1 cuoco e 1 aiuto cuoco, ma consente di non impiegare l'aiuto cuoco se l'utenza non supera le 100 unità. Poiché il Disciplinare di gara stima un'utenza media giornaliera di circa 50 utenti, il servizio sembrerebbe quindi eseguibile con il solo cuoco.

Inoltre, dagli atti di gara risulta già presente un cuoco tra il personale uscente, figura che appare destinata ad essere riassorbita secondo il piano di assorbimento previsto.

Di conseguenza, considerando sia il dimensionamento del servizio sia l'obbligo di riassorbimento, il ruolo del cuoco coinciderebbe sostanzialmente con l'unità lavorativa già assorbita.

Pertanto, si chiede cortesemente di voler chiarire se ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il Criterio B.1.2, la documentazione si debba riferire al solo Responsabile del servizio, considerando che la figura del cuoco necessaria all'esecuzione del servizio sarà coincidente alla figura oggetto di assorbimento **ovvero** se, il concorrente debba presentare documentazione riferita ad ulteriori cuochi, in aggiunta alla figura prevista dal piano di assorbimento, eventualmente da intendersi come **risorsa integrativa, sostitutiva o di back-up** rispetto al fabbisogno minimo previsto dagli atti di gara.

Risposta:

Si veda il chiarimento 1, risposta 4.

Quesito:

2.3.

Considerato che il criterio richiede la presentazione di documentazione attestante esperienza professionale e corsi di formazione sia del Direttore tecnico del servizio sia dei cuochi, si chiede di chiarire **come verrà attribuito il punteggio** nel caso in cui l'operatore economico produca tale documentazione esclusivamente con riferimento al Direttore tecnico del servizio e non anche con riferimento alla figura del cuoco.

Risposta:

Si veda il chiarimento 1, risposta 4.

Quesito:

2.4.

Con riferimento al criterio B.1.3, che prevede l'attribuzione del punteggio massimo in caso di offerta di n. 45 menù ordinari e che disciplina altresì le modalità di comprova di tale requisito mediante presentazione del programma alimentare con indicazione dei menù,

Si chiede cortesemente di chiarire se, con l'espressione "**45 menù ordinari**", debbano intendersi: **a)** menù ordinari distinti e diversi per ciascuno dei 45 giorni previsti ai fini dell'attribuzione del massimo punteggio, con ripetizione del ciclo a partire dal 46° giorno; oppure **b)** la predisposizione di 45 pietanze differenti da utilizzare nella composizione del programma alimentare quindicinale.

Risposta:

Si conferma la soluzione "A".

Tuttavia, saranno tollerate sporadiche ripetizioni di alcune pietanze.

Si ribadisce che i menù devono riguardare sia il pranzo che la cena.

Quesito:

2.5.

Il criterio in oggetto prevede per l'attribuzione del punteggio massimo l'offerta di 10 menù per "circostanze particolari".

Si chiede di specificare cosa debba intendersi per "circostanze particolari" e se tale definizione possa essere ricondotta a quanto previsto nell'art. 2.1.2 del documento "*Condizioni Tecniche*" allegato al Capitolato, ove queste risultano collegate a richieste effettuate ad esclusiva discrezionalità del Comandante, relative alla somministrazione di menù di qualità superiore con servizio al tavolo.

Si chiede inoltre di chiarire, in tale ipotesi, quali elementi debbano essere inseriti nel programma per dimostrare il requisito e ottenere il relativo punteggio, considerato che le specifiche circostanze non sono note in fase di gara.

Risposta:

Si conferma che ci si riferisce all'ipotesi prevista dall'art. 2.1.2. delle condizioni tecniche.

Quesito:

2.6.

I sub-criteri in oggetto prevedono, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo, che l'operatore economico si impegni a garantire, per specifiche categorie merceologiche (frutta, verdura, cereali, ortaggi, legumi, carne bovina, carne avicola, carne suina, salumi e formaggi e prodotti ittici), l'utilizzo del 100% in termini di peso di prodotti biologici sul totale di ciascuna categoria.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, è richiesta idonea documentazione, propria o dei fornitori diretti, attestante la capacità di garantire le percentuali offerte per tutta la durata dell'appalto.

Tuttavia, dalla documentazione di gara non risulta disponibile un menù base con l'indicazione delle frequenze di somministrazione e delle quantità previste per le diverse preparazioni, essendo allegati unicamente il ricettario con le grammature medie dei principali piatti (Annesso 1) e le specifiche tecniche dei prodotti alimentari (Annesso 2).

In assenza di un menù di riferimento e delle relative frequenze di utilizzo, non risulta possibile determinare con precisione i fabbisogni e i volumi di approvvigionamento necessari per l'esecuzione del servizio.

Si chiede pertanto di chiarire sulla base di quali parametri, quantitativi o fabbisogni debbano essere calcolate le percentuali richieste dai sub-criteri B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4 e B.4.5.

Risposta:

Sebbene non sia predisposto un menù base, ciò nonostante gli operatori economici possono fare una prima valutazione in base al numero dei pasti stimati dalla stazione appaltante.

Pertanto, per l'attribuzione del punteggio dei subcriteri in argomento, sarà necessario che:

- ✓ l'operatore economico indichi con propria dichiarazione le percentuali di prodotto biologico offerte;
- ✓ i relativi fornitori producano una dichiarazione con la quale si impegnano, nei confronti dell'operatore economico e in caso di aggiudicazione, a fornire prodotti biologici nelle percentuali offerte in gara a prescindere dai quantitativi, i quali potranno essere stimati solo a seguito della redazione del programma alimentare.

Quesito:**2.7.**

Con riferimento al criterio B.4.6, che prevede l'attribuzione di punteggi tecnici premianti agli operatori economici che si impegnino a fornire prodotti "a chilometro 0" e che richiama il DM n. 65/2020, si evidenzia che il citato Decreto Ministeriale, per le Regioni Sicilia e Sardegna, prevede una disciplina specifica in base alla quale il **requisito del Km 0 risulta soddisfatto per i prodotti provenienti dall'intero territorio regionale**.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiarire se la previsione del punteggio riferita al "Km 0" articolata in soglie di distanza (<200 km, <150 km, <100 km) debba intendersi quale rifiuto e, conseguentemente, se per la Regione Sardegna il requisito "Km 0" debba considerarsi applicabile ai prodotti provenienti dall'intero territorio regionale.

Risposta:

Si conferma che il requisito di partecipazione relativo al Km 0 è soddisfatto con la provenienza dei prodotti dal territorio regionale.

Tuttavia, verranno premiati gli operatori economici che dimostreranno che il sito di produzione o di allevamento (per il Km 0) ovvero la piattaforma di distribuzione (per la filiera corta) rientrino nelle distanze indicate nel disciplinare di gara.

Quesito:**2.8.**

Il criterio B.4.6 prevede l'attribuzione di punteggi tecnici premianti anche per prodotti provenienti da "**filiera corta**", richiamando la relativa definizione di cui al D.M. n. 65/2020. Tuttavia, la griglia di attribuzione del punteggio risulta parametrata esclusivamente alla componente relativa al "Km 0" del criterio, senza specificare le modalità di valutazione dei prodotti qualificabili come "filiera corta".

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di voler precisare **con quali modalità** verranno attribuiti i punteggi premianti nel caso di prodotti qualificati come "filiera corta".

Risposta:

Si conferma che il punteggio verrà attribuito qualora sia rispettato il parametro del "Km0" ovvero quello della filiera corta.

Circa le modalità, si rinvia alla risposta al chiarimento 2.7.

Quesito:

2.9.

Con riferimento al criterio B.4.7, che per l'attribuzione di punteggi tecnici premianti richiede agli operatori economici di dimostrare la disponibilità di mezzi ecologici destinati al trasporto delle derrate alimentari, si richiede cortesemente di voler precisare cosa debba intendersi, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto, per “**mezzi ecologici**”.

In particolare, si chiede di specificare quali caratteristiche tecniche e/o prestazionali in materia ambientale debbano essere possedute dai mezzi dichiarati, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo previsto dal suddetto criterio.

Risposta:

Attesa la ratio del CAM, sottesa alla tutela dell'ambiente, per mezzi ecologici devono intendersi mezzi a basso impatto ambientale, quali – a titolo esemplificativo – mezzi a propulsione elettrica, ibridi, propulsione mista benzina/gpl, idrogeno, metano ecc..

In generale, deve trattarsi di mezzi che emettono quantità minime o nulle di anidride carbonica (CO₂).

F.to digitalmente
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Domenico A. Iungo)